

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 10/2023

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **67951** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l'8 febbraio 2021, proposto da

L. S., nato ad OMISSIS e ivi residente, C.F.: OMISSIS, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Santi Pappalardo del Foro di Catania (PPPSNT60B10C351F), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo PEC santipappalardo@pec.it - fax: 095.899.2366; — parte ricorrente-

contro

- FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Beniamino Lipani e Margherita Sanfratello in servizio presso il predetto Ufficio giusta procura alle

	2			
liti del 21	l marzo 2018 in notai	o dott. Giuseppe	Dioguardi di	
Palermo	n. rep. 45441,	depositata in	atti, PEC:	
ufficio.legi	slativo.legale@certmail.r	regione.sicilia.it		
		- parte	resistente -	
Esaminat	i gli atti ed i documenti	di causa.		
Assenti,	alla pubblica udienza o	lel 21 dicembre 20	022, le parti	
costituite.				
Ritenuto i	n			
	FAT	го		
1. Part	te ricorrente - dipend	dente della Regio	one siciliana	
collocato i	n congedo con decorrenz	za 01/11/2015 gius	sto decreto di	
pensionan	nento provvisorio n. D.D	.S. 3697 del 31 dice	embre 2015 e	
definitivo	D.D.S. n. 1632 del 17	giugno 2019 - ha	adito questa	
Corte per	ottenere la declaratoria c	lel diritto ad avere r	rideterminato	
il trattan	nento di quiescenza d	computando nella	nozione di	
retribuzio	ne, assunta a parametr	o per il calcolo de	ella "I quota"	
determina	ta con il sistema retr	ibutivo, l'indennite	à integrativa	
speciale.				
A tal rigua	ardo, è stato premesso c	che il trattamento d	li quiescenza	
del ricorr	rente è stato determi	nato calcolando l	a "I quota"	
(retributiv	a e relativa all'anzianit	à maturata al 31/	/12/2003) ai	
sensi dell'	art. 20, comma 1, della	L.R. 21/2003, com	ne modificata	
dall'art 51	, comma 2, della L.R. 9/	2015 e la "II quota"	(contributiva	
e relativa	all'anzianità maturata	dal 1° gennaio 20	004) ai sensi	
dell'art 1,	, co. 6, L. n.335/199	5. Al trattamento	complessivo	

3	
derivante dalla somma delle due quote è stata, altresì, applicata la	
decurtazione secondo quanto previsto dall'art 52 della L.R. n.	
9/2015.	
Tanto premesso, nell'atto introduttivo il ricorrente lamenta che il	
calcolo del trattamento pensionistico riconosciutogli sia errato, in	
quanto, sia ai fini della determinazione della c.d. I quota calcolata	
col sistema retributivo, sia ai fini della determinazione del tetto	
massimo oltre il quale interviene la citata decurtazione ai sensi	
dell'art. 52 L.R. n. 9/2015, era stato preso in considerazione, quale	
base di calcolo, un ammontare della retribuzione inesatto, non	
avendo il Fondo Pensioni tenuto conto, a tale scopo, tra le voci	
retributive in godimento dell'interessato, dell'indennità integrativa	
speciale regolarmente corrispostagli in costanza del rapporto di	
lavoro unitamente alle altre voci retributive, invece, considerate.	
Secondo il ricorrente - diversamente da quanto disposto	
dall'Amministrazione resistente - l'indennità integrativa speciale	
andrebbe necessariamente computata, in quanto costituisce un	
elemento retributivo riconosciuto alla generalità dei dipendenti,	
collegato con la remunerazione dell'attività lavorativa ordinaria	
svolta dal dipendente, non avente natura premiale o remunerativa	
di particolari attività o condizioni e, comunque, provvista dei	
requisiti della fissità e continuità.	
Infine, dopo aver fornito una ricostruzione del trattamento	
previdenziale ritenuto spettante e rilevato di aver provveduto	
invano a diffidare il Fondo pensioni Sicilia con PEC del 22.10.2020,	

parte ricorrente ha concluso chiedendo: "...dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, includendo nella retribuzione assunta a parametro per il calcolo della I quota determinata col sistema retributivo l'indennità integrativa speciale percepita in costanza del rapporto di lavoro quale componente del trattamento retributivo goduto, per tredici mensilità. In conseguenza, Voglia condannare il Fondo per il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennità di Buonuscita del Personale Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del trattamento di quiescenza in favore dell'interessato nella misura che risulterà come sopra dovuta, nonché al pagamento di tutte le differenze maturate e maturande sui ratei corrisposti in misura inferiore a quella dovuta, a far data dal primo rateo corrisposto e fino alla data in cui sarà operata la chiesta rideterminazione, con le dovute maggiorazioni per rivalutazione ed interessi legali da liquidarsi, a far data dalla presentazione del presente ricorso, a norma dell'art. 1284, 4° co.. Cod. Civ.. Spese e compensi del giudizio". 2. Con memoria depositata il 18 novembre 2022, si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia che, in via preliminare, ha rilevato che in ossequio al gravato provvedimento di conferimento pensione, il ricorrente percepisce l'indennità di contingenza per intero e in aggiunta alla pensione in senso stretto.

I1 Fondo, inoltre, richiamata la regionale normativa giurisprudenza favorevole alla propria prospettazione, ha evidenziato che non sarebbe ragionevole, per una riforma avente per obiettivo la riduzione delle prestazioni previdenziali (come nel caso della l.r. 9/2015) ritenere che il legislatore regionale, nel porre misure di contenimento (decurtazioni e tetti) abbia voluto riferirsi alla retribuzione in servizio, allargando tale concetto rispetto a quello inteso in precedenza. Inoltre, seppur la I.I.S. sia una retribuzione fissa e continuativa, non essendo stata formalmente inglobata allo stipendio per il comparto non può essere inserita tra le voci che costituiscono la base pensionabile, essendo essa stessa interamente pensionabile. Infine, dato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull'argomento, parte resistente ha prospettato la temerarietà della lite. Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto; rigettare ogni richiesta avversaria in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso. condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 3. All'udienza del 21 dicembre 2022, rilevata l'assenza delle parti già costituite, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO Il presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza del diritto di parte ricorrente ad ottenere la rideterminazione della propria pensione computando l'indennità integrativa speciale nella base pensionabile per il calcolo della quota retributiva della pensione in godimento. Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. Al riguardo, rilevata la presenza di un ormai consolidato orientamento, confermato anche dalla locale Sezione d'Appello, sulla questione giuridica prospettata, ai sensi degli artt. 5, 39 comma 1 lett. d) c.g.c. e dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c. si fa espresso rinvio alla ricostruzione normativa ed alle motivazioni - condivise da questo giudice - delle recenti sentenze della Sez. giur. d'Appello per la Regione Siciliana nn. 183-184/A/2022 del 12 ottobre 2022, 192/A/2022 del 3 novembre 2022 e Sez. giur. Regione siciliana sent. nn. 438/2022, 772/2022, 809/2022 In particolare, tra le motivazioni ivi indicate, si ritiene assorbente premettere che - analogamente a quanto in esame - il ricorrente "è già pacificamente destinatario dell'indennità di contingenza erogata "oltre" il trattamento pensionistico determinato ai sensi delle norme regionali di riferimento, e chiede nel contempo alternativamente a quanto in godimento - che l'importo dell'indennità integrativa speciale sia computato all'interno del tetto pensionistico. La domanda mira quindi a conseguire un duplice

beneficio: la base pensionabile risulterebbe ampliata e sulla stessa si opererebbe il calcolo del trattamento pensionistico da erogarsi, e, in aggiunta, a tale incremento il richiedente avrebbe diritto alla erogazione dell'indennità di contingenza. Al riguardo, le citate pronunce hanno osservato, altresì, che l'indennità di contingenza fa parte del trattamento economico in quanto espressione della funzione perequatrice di "adeguamento retributivo", altrettanto evidente è che è voce del trattamento economico differente e non coincidente con lo stipendio in senso stretto, liquidata contestualmente, recte in uno alla pensione in senso stretto. Non può quindi ricavarsi - con immediatezza - che in quanto elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, l'indennità in contenzioso non può essere inclusa nella base pensionabile, anche in considerazione che nessuna norma regionale (a differenza di quanto espressamente previsto nella disciplina statale) ne prevede il conglobamento nello stipendio. Date tali premesse, è stato osservato che l'affermato carattere di fissità e continuità dell'I.I.S. non è, quindi, sufficiente per affermarne la sua quiescibilità nella quota retributiva della pensione del ricorrente, in quanto la speciale caratterizzazione di tale istituto non lo consente. Detti caratteri, infatti, assumono rilievo qualora riguardino indennità o componenti della retribuzione erogate unitamente e contestualmente allo stipendio. In quel caso, appunto, emerge la

necessità distinguere le voci della retribuzione di che occasionalmente sono state erogate con lo stipendio tabellare da quelle connotate dai citati caratteri di fissità e continuità. Nel caso in esame, invece, l'IIS - non essendo stata oggetto di conglobamento - viene erogata separatamente e per intero come testimoniato dai provvedimenti di liquidazione D.D.S. n. 3697 del 31.12.2015 e n.1632 del 17.06.2019 nei quale può leggersi che il trattamento di pensione è pari ad €... "oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza". Diversamente opinando la medesima indennità di contingenza costituirebbe allo stesso tempo, quale elemento conglobato alla retribuzione, fattore di incremento del "tetto" pensionabile (85% della media della retribuzione degli ultimi cinque anni), e valore da liquidarsi in aggiunta, come già operato nel provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Con l'effetto fuorviante di riconoscere al richiedente una pensione in cui l'indennità di contingenza sarebbe valorizzata due volte: prima nella c.d. base pensionabile (in quanto elemento "fisso e continuativo" della retribuzione) e, una seconda volta - integralmente - come componente aggiuntiva e distinta dalla pensione [...] Va da sé che una diversa opzione interpretativa – oltreché, come detto, nel quadro normativo vigente - trova ostacolo nella peculiarità del regime retributivo transitorio, oltre a vanificare le finalità di armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello nazionale e di assicurare la sostenibilità a regime degli equilibri di bilancio della

9	
Regione siciliana (cfr. in tal senso Corte Costituzionale sent. n.	
263/2020, in ordine alle "notevoli criticità del sistema previdenziale	
siciliano" in particolare in ordine alla gestione "contratto 1",	
alimentata con le risorse della Regione").	
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la	
pretesa del ricorrente debba essere, pertanto, rigettata.	
La presenza di alcune decisioni difformi al momento del deposito	
ricorso non consente di ritenere sussistenti gli estremi per	
dichiarare la lite come temeraria.	
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come	
in dispositivo.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana	
in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle	
Pensioni, definitivamente pronunciando:	
- respinge il ricorso;	
100711-80 11 1100100,	
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite	
-	
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite	
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo	
 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo Pensioni Sicilia. 	
 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo Pensioni Sicilia. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 	
 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo Pensioni Sicilia. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 dicembre 	
 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo Pensioni Sicilia. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022. 	
 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi € 500,00 in favore del Fondo Pensioni Sicilia. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022. Il Giudice Monocratico 	

10	
Depositata in Segreteria nei modi di legge	
Palermo, 23 dicembre 2022	
Pubblicata il 3 gennaio 2023	
Il Funzionario Responsabile	
del Servizio Pensioni	
Dott.ssa Mariolina Verro	
(firmato digitalmente)	
DECRETO	
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
dispone	
che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al	
comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
Il Giudice	
Salvatore Grasso	
(f.to digitalmente)	
Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del	
presente provvedimento	
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L.S. c.f.	
OMISSIS,	
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.	
Palermo, 3 gennaio 2023	
Il Funzionario Responsabile	

11	
del Servizio Pensioni	
Dott.ssa Mariolina Verro	
(firmato digitalmente)	